



Collegio di Garanzia dello Sport
Quarta Sezione

Prot. n. 00842/19

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 81/2019, presentato, in data 6 settembre 2019, dalla A.S.C. D. Aquila 1902 Montevarchi contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la S.S. Arezzo S.r.l., avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - assunta, quanto al dispositivo, con C.U. n. 25/TFN - SVE del 18 giugno 2019 e, quanto ai motivi, con C.U. n. 12/TFN - SVE del 7 agosto 2019, con la quale è stata annullata la decisione della Commissione Premi c/o FIGC, pubblicata con C.U. n. 7/E del 21 febbraio 2019, che aveva accolto il ricorso promosso dalla società ricorrente per il riconoscimento del premio di preparazione, ex art. 96 NOIF, in relazione al calciatore Tommaso Occhiolini, condannando la società U.S. Arezzo al pagamento di un importo di € 16.424,10, di cui € 12.166,00 in favore della società Montevarchi ed € 4.258,10 a titolo di penale da versare alla FIGC.

Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la decisione impugnata e dispone il rinvio al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, in diversa composizione.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 28 ottobre 2019.

IL PRESIDENTE
F.to Laura Santoro

IL RELATORE
F.to Giovanni Iannini

Depositato in Roma, in data 28 ottobre 2019.

PER IL SEGRETARIO
F.to Gabriele Murabito